
**** La soggezzione dell'utenza superiore al ponte di Vedano
al Regio Ufficio d'Olona. Vicendedal 1541 al 1775

- Trattasi in definitiva della Relazione finale del Cancelliere d'Olona dott. Stefano Omacini, presentata al R° Ufficio d'Olona per la definizione della Causa tra l'Utenza e l'Ufficio d'Olona, che in pratica stila una completa storia delle vicende iniziali che partendo in pratica dall'anno 1541, anno relativo all'insediamento delle "Nuove Costituzioni" volute da Carlo V, descrive in seguito l'avvenuto accordo di "Transazione" che nel 1610, mise fine alla lite con l'utenza generale sul fiume, trovando però resistenza da parte della maggior parte dell'utenza superiore al Ponte di Vedano, che si vide costretta a più che una centenaria causa, risolutasi poi come si vedrà, grazie alla tenacia finale del Conservatore Senatore Gabriele Verri.

La descrizione della causa in questione ci porta a conoscenza diretta di taluni avvenimenti occorsi sul fiume, che formano non solo una cronaca interessante di vita, ma storicamente ci portano a valutare fatti ed interessi inediti coinvolgenti la storia, la geografia, le costumanze e gli interessi economici per un lungo periodo di storia lombarda.

Dato l'interesse storico si precisa che la copiatura rappresenta nell'insieme la descrizione in forma originale.

Il cancelliere Stefano Omacini inizia la sua lunga relazione nel seguente modo:

"Dovendo io formare per adempimento del rispettato di Vs.Ecc. e a seconda del desiderio dei Nobili Sigg. Sindici del F.O. la serie di un fatto cronologico da me proposto, in vista dei memoriali assegnati a S.Elt.Reale dalli Nobb. sigg. Delegati degli Utenti superiori al Ponte di Vedano, e diretto a mettere in chiarimento le provvidenze, che in seguito al disposto della Legge Provinciale delle Nuove Costituzioni al Titolo "De officio Commissario, et Judex Flumen Olonae, e prima cosa dopo la "Transazione" del 7 maggio 1610 stipulata colla Reale Camera, vennero date all'Ecc.mo Senato, e dai Magnifici Conservatori Delegati, anche per l'esecuzione de' pressanti superiori Ordini Governativi, con tutto l'avvenuto da più di due secoli insino al presente, colli suddetti Utenti Superiori, mi ero lusingato di esporlo quanto più ristretto e laconico.

Ma perchè, dedotto alla comune intelligenza riuscisse anzi più semplice, e chiaro ed al possibile senza intoppo, né equivoci, né appannamenti d'oscurità comparire più estesa e diffusa la luce del vero desunto, ed avvalorato dagli Atti, e documenti d'Archivio di questo ns. ufficio, previo il diligente e laborioso riconoscimento di tutte le scritture delle filze in esso giacenti, fatto altresì ed in appresso da quelle, che furono giuntate per antecedenti dal già Egr, Avv. Fiscale Carlo de Felder, e da me recuperate, dopo la di lui promozione alla Cattedra Senatoria, così gli voglio credere, che, posto l'enunciato fatto sotto il purgatissimo discernimento di Vs.Ecc. e, trovando qualche difetto di superfluità, o di prolissità, si degnerà condonarlo, ed attribuirlo al mio corto ta-

lento, ed al timore di ridurre in iscorcio, od esile compendio, segnatamente le contese giudiziali delli ridetti Utenti Superiori, mi potesse rendere sospetto, o manchevole nella dovuta esattezza.

Comunque sia all'incorso difetto (salva la sostanza) sotto l'ombra sicura e felice del grazioso compatimento dell'Ecc. Vs. mi fò coraggio a rappresentare come. stabilite e firmate, il 17 d'agosto del 1541 le N.C. (Nuove Costituz.) di questo Dominio, l'Imperatore Carlo V° , di immortale memoria, e dedottasi dall'universale notizia dé suoi Vassalli e Sudditi, colla "grida" del g. 3 ottobre, di S. Ecc. Il Marchese di Vasto, allora Governatore, pubblicata il 5 dello stesso mese, dopo tre anni e cinque mesi e cioè :

L'anno 1545, il 2 marzo per solenne decreto di S. Ecc. il sig. Fernando GONZAGA, succeduto al governo, furono Delegati i magnifici Sigg. Nicolò BELLONE, Cesareo Senatore di Milano, Giovanni Battista ALBRIZIO, senatore di Mantova, e d. Giovanni DURANTE dei siig. Maestri delle Cesaree Entrate, a conoscere sopra tutti li Fiumi, Navilii, ed acque le ragioni sì del Fisco; come dei Particolari, contro il medesimo, e quelle intese, li quali con la loro "grida" dé 6 marzo 1548 pubblicata il successivo giorno 10, ordinarono a chiunque pretendente in qualsivoglia modo, usare, godere e servirsi delle acque dei descritti fium, fra i quali l'Olona, dovesse nel termine di 20 gg. prossimi, dopo la pubblicazione, comparire, ed in iscritto dare, consegnare e produrre ogni loro richiesta, e pretenzione, coi loro PRIVILEGI, RAGIONI, e SCRITTURE autentiche, sotto comminatoria che, passato il detto termine, non sarebbero più ammessi, e si intenderebbero esclusi da ogni loro ragione che avessero, o pretendessero avere.

Avanti ad essi Cesarei Commissarii, in seguito alla produzione dei Privilegi, Titoli, e preteso "Immemorabile possesso" degli Utenti d'Olona, in contraddittorio col R° Cesareo Fisco, vennero rispettivamente fatti molti atti, e costruiti diversi Processi, ma più vigorosamente fu sostenuto dai Nobb. Sindici la "CAUSA COMUNE" (come si vedrà secondo l'ordinata serie dei tempi appresso, sino alli 5 maggio del 1563), in cui per Sovrane lettere del Re FILIPPO II, ripigliò nella soggetta materia dei Fiumi, ed acque, il cessato Magistrato Straordinario, l'ordinaria Sua Giurisdizione.

Intanto l'allo 1553, alli 27 di settembre, il Presidente della Conservazione del F.O. l'amplessimo Senat. d. Marco Antonio CAIMO, il Regio Giudice e Commissario d. Cornelio ATELLANO, fattane parola colli prefati Magnif. Sigg. Commissari Cesarei, Delegati alle acque di questo Dominio, presenti li sigg. Avv. Giovanni GIUSSANI, e Sindaco d. Giuseppe ANNONE, Cesarei Fiscali, sul merito del processo, già da qualche tempo contestato, e concluso con istanza del Nobile d. Nicolò CASTIGLIONI d° da Roma, contro tal Giovanni Maria dé RAVARITI, denominato il Beblia, e Francesco appellato il Piccinino, con la sua ordinazione dichiarò in per il passato; come per il futuro, essere lecito a detti Nicolò CASTIGLIONI, e alli suoi massari e fittabili, servirsi e godere del beneficio "delle acque e delle fonti nascenti dalli suoi beni, situati in territorio di VEDANO (P. di Castelseprio) in vicinanza del suo mulino, ove dicesi "alle Fon-

tanelle", per irrigare e far irrigare tutti li suoi beni, con questa Legge però che prima di ogni altra cosa, esso Nicolò, fosse te- to a far costruire sopra li dettisuoi beni, dei soratori opportuni, da collocarsi per lo stesso Regio Commissario, alla forma degli Or- dini, cosicchè le acque degli enunciati Fonti, dopo l'irrigazione potessero decorrere nel Fiume Olona" e che lo stesso "fosse ancora obbligato a far purgare in ciascun anno li detti suoi fonti a sue proprie spese" e fosse lecito allo stesso Nicolò, e ai suoi agenti, anco di propria autorità, il far rimuovere qualsisieno impedimenti, fatti da qualsivogliano persone, impedienti la sudetta irrigazione e divertenti li decorsi d'esse acque al detto Fiume Olona".

Questo special obbligo annuale di far purgare le Fonti, che non sono poche e sono assai "perenni" superiormente al Ponte di Vedano, e della restituzione delle acque nel modo, come sopra dichia- rato in chi sia successivamente passato, e a chi di presente do- vrebbe spettare si osserverà gradatamente più abbasso.

All'accennato Amplissimo Senator CAIMO, essendo succeduto d. Giovanni Battista RAINOLDI, fece Egli, secondo la mente dell'Ecc.mo Senato, misurare dall'Ing. Bernardo Lonato, tutte le bocche ed i bocchelli, e con previo Editto 15 marzo 1565, non mancò di zelo, perchè si eseguisse dagli utenti la comandata loro "modellazione", ma venendo poi surrogato dal molto Magnifico d. Girolamo MONTI, in- formato dagli sconcerti, abusi ed usurpazioni

L'anno 1571 alli 27 di maggio, si trasferì unitamente al R° Commissario Giovanni Francesco CERNUSCHI, al Cancelliere Provincia- le Giov. Pietro CARCANO, agli Ingegneri Colleggiati e Camerali d. CARNEVALI, Stefano LODI, Dionigi FERRARIO, Domenico LONATI, colli campari del Fiume, alla visita delle Fonti, Fosse, Acquedotti, e Paludi, esistenti in diverse parti e luoghi situati nei territori di CASTIGLIONE sotto, e di VEDANO, al disopra del Ponte ed in altre parti circostanti.

Avuto il giudizio dei mentovati idraulici, e fattene parola al Senato Ecc.mo, non solo delle risultanze della detta visita, ma ancora delli disordini, che occorreivano nel detto Fiume, avendo il Supremo Tribunale (ordinato) di dovessero togliere al possibile gli stessi disordini, e gli abusi, e che per modo di provvisione si mo- dellassero le bocche sopra di esso fiume costrutte, senza però la loro approvazione, e a tal effetto:

L'anno 1575 il 14 di maggio, il sempre lodato Ministro Con- servatore, deputò con sua ordinazione il suddetto Dionigi FERRARIO ingegnere Camerale, e della Città di Milano, a dover assistere alla surriferita modellazione delle bocche sul d° Fiume, a spese degli utenti nelli modi, e forma seguenti:

"Che tutte le bocche si avessero a ridurre in fregio, e sopra la riva, dichiarando il fondo d'Olona, essere il "nervile" delli mo- lini, e l'altezza delle so(g)lie della bocche dal fondo, o sia il nervile dovessero rispettivamente regularsi, (in questo modo) e cioè :

- dal luogo della Castellanza, andando in su, la so(g)lia delle bocche doveva essere registrata ad eguale altezza del nervile.
- dalla Castellanza e sino a Nerviano, la so(g)lia delle bocche

doveva essere sopra: tavole 4 (quattro).

- da Nerviano in abbasso la so(g)lia più alta come sopra, tavole 2 (due).
- Le bocche, poi, dovessero essere costrutte colle so(g)lie, e stivi di vivo, e colle spalle rette da grossezze e misure prescritte; Tromba con il coltellato in piano e senza caduta.
- Tutte le bocche avessero i loro "soratori" per i quali le acque dopo l'irrigazione dei prati convenevoli, per concessioni, o ragioni, o privilegi, avessero a ritornare all'Olonà.

Queste regole però s'avessero ad osservare colle riserve delle ragioni del R° Fisco, del Pubblico, e dei Privati, cosicchè per dette modellazioni non s'intendessero esse bocche, e ragioni di tenerle ed irrigare i loro beni, approvate, né sopra di quelle, fatta alcuna dichiarazione e non altrimenti.

Finalmente stabilita la Tassa delle Diète, dovute agli officiali assistenti in ragione di Lire 11,18.-- per ciascuno di essi, colla esecutività Camerale, contro gli utenti renitenti, e contumaci al pagamento, oltre all'interramento delle bocche ed alla privazione dell'uso delle acque e le pene comminate dalle "gride" dichiarò altresì, che:

- dopo avvisati gli utenti, per l'acconciamento, non avessero preparato gli opportuni materiali in modo, che li Maestri, ed altri non potessero lavorare, ciò non ostante fossero tenuti gli Utanti alla spesa giornaliera, come se avessero operato.

Aveva il suaccennato Magistrato Straordinario, ad istanza del Fisco nel predetto anno 1563, diffidati universalmente per generale proclama in data 3 luglio, ciascun utente de' Fiumi, Laghi, Navilii, ed acque Regali, ma poi essendosi da ignoto notificante preso di mira il Fiume Olona:

L'anno 1593, il 31 luglio, fu abbassato dal Governo dello stesso Magistrato suo superiore un "decreto", col quale incaricò di ricevere la notificazione da farsi circa le usurpazioni delle acque del medesimo F.O., e di procedere secondo gli Ordini, e con altri del 3 ottobre dello stesso anno, di passare alla pronta spedizione di detta causa.

Quindi, mandato in visita al Fiume Olona, lo spettabile Questore don MENDOZA a riconoscere, coll'opera del perito, le bocche, e a prendere le misure delle Acque:

L'anno 1594, il 30 giugno, furono per "Editto" particolare, eccitati li Nobili Sindaci, ed anco in specie li singolari Utenti, a dovere nel termine di otto giorni, aver esibito li pretesi PRIVILEGI, RAGIONI e TITOLI, sotto pena della privazione dell'uso delle acque, per lo che riassunta dal Fisco con maggior attività la LITE (causa) continuò questo non senza contese giurisdizionale col SENATO Ecc.mo, sostenuta fortemente dai Sindaci della Città di Milano, opponenti ad essere il Fiume Olona "FIUME PUBBLICO" e non Regale sino al 1610, in cui fu trattata e conclusa l'infrascritta "TRANSAZIONE".

L'anno 1602, il 20 di aprile, con la partecipazione del Senato, venne fatta "Grída generale" dal Conservatore don Galeazzo VISCONTI, e sottoscritta dal Regio Comm° Pietro SANCHEZ de ERMIL-

5

LOS, e controscritta dal Cancelliere Provinciale, nella quale al capitolo I° " era proibito a chiunque di usare delle acque d'Olona per modo alcuno, se non aveva la ragione, e data la sicurtà alla forma degli Ordini, negli atti e nelle mani del Cancelliere, prescrivendo agli utenti il termine di giorni sei, dopo la pubblicazione a doverla prestare.

Fu precettato Pompeo MARTIGNONE di Varese, utente Superiore al Ponte di Vedano, possessore di prati e Molino delle FONTANELLE, a vedersi condannare alle pene delle N.C., e degli ordini, e della citata grida, per non aver prestata la sicurtà nel termine prefisso, ma essendo comparso ad esporre le sue difese, e richiesto, a cosa per anco intesa, la purgazione della mora, per ordinazione del seguente g. 20 luglio, fu ammesso dal R° Giudice, alla purgazione della mora, dichiarando che, prestato la detta sicurtà, alla forma degli ordini, non si dovesse più molestare.

Nel seguente anno 1603, fu pubblicata un'altra grida del 28 aprile di ordine, come sopra, nella quale, si comandavano che siccome nonostante la modellazione delle bocche fatto nell'antecedente, attese le espurgazioni, e diversioni delle acque e per la siccità della stagione, non potessero li mulini di Nerviano abbasso, macinare, cos' per provvedere al mantenimento dei popoli, qualunque utente, o persona, in qualsivoglia privilegiata, doveva fra un giorno dopo la pubblicazione far interrare tutte le bocche e bocchelli, scannoni, rotture estraenti l'acqua dal fiume, per quattro braccia di lunghezza, ed in altezza, cosicchè non vi potesse penetrare acqua in benchè minima quantità sotto la pena di scudi 50 di oro, da applicarsi - alla Regia Camera - per ciascuna volta, e per ciascun contraffacente, ordinata alli campari la visita di giorno e di notte per denunziare trasgressioni non solo da loro attualmente riconosciute, ma altresì, che apparissero d'essere state fatte per l'ulteriore procedimento di rigorosa giustizia, affinché tutte le acque avessero a servire per il pubblico beneficio, soltanto alli Mulini sino a novo ordine.

L'anno 1606, l'11 marzo, fu compilata sul testo delle N. C. la grida generale, stato indi pubblicata nel medesimo giorno 27, al dorso della quale visto scritto di mano, a caratteri uniformi a quelli delli Capi delle N.C., appuntati in margine di detta grida e cioè :

"Date fuerunt per l'Ill.mo D.no Conservatori, die Jovis 23 februario 1606, effectus, ut in Senatu legerunt, et restituita fuerent die 11 martius sero".

Lettoni in Senato il "memoriale" rassegnati al Governo del Regio Giudice Commissario d.Andrea ROBBLES, per li rimedi necessari alli rappresentati sovvertimenti, corrutele, confusioni, del fiume dall'Ecc.za sua trasmessogli per le convenevoli provvidenze; l'eccelso Tribunale d'irrigandosi alò prefato Magn.co sig. Conservatore VISCONTI, occhioso in sue Regie Ducali lettere del 13 giugno coll'incarico di ommitamente provvedere secondo la disposizione degli ordini, e come avesse stimate convenire, l'avvenuto e saggio Ministro Conservatore, con Sua preliminare ordinazione, deputò il detto Regio Giudice e Commissario a fare la visita al fiume

6

coll'Ing. Coll.to e Camerale Pietro Antonio BARCA, eletto per la ricognizione dello stato delle Fontane e loro diramazioni d'Olonà, di tutti li Mulini, Piste, Folle, Nallii (magli), Resighe, e le loro chiuse e gli scaricatori, come pure tutte le bocche e bocchelli, scannoni, roture, prati e soratori, colli nomi delli possessori, ed utenti da specificarsi e descriversi in disegno per poter passare con più accurata cognizione di fatti, e delle cause, agli ulteriori provvedimenti di Giustizia.

Fu in proposito eseguita la laboriosa incombenza presente il Cancelliere Provinciale et assistenti, e campari; come da relazione del 24 Ottobre col loro parere fatta dal Conte d. Lodovico TAVERNA sub-delegato, per la morte del prelodato Con.re Senatore VISCONTI, nella carica di Conservatore, del quale essendo proposta la stessa relazione al Senato, il tutto naturalmente considerato, passò nelli giorni dell'immediato Novembre alla seguente sentenza:

"Censuit Senatus ad tollendus omnes novationes, et abusus dictum Flumen per ipsum Magn.cum Conserv.res vocatis vocandis, visitandum esse quo tempore magis expedire judicaverit, et omnia in pristinum et ad formam N.C. (Nuove Costituzioni) esse redigenda, et si aderunt qui aliqui peculiari jure quiquam intellectis eorum juribus faciendum esse verbum in Senatu ad ipso Magn.co Conservatore, qui postea opportune providebit".

Firmatus BELLASIVS

L'anno 1607, il 15 di maggio lo stesso vegliante Conserv.re per adempire alla mente del Senato, relativo all'incarico del Governo, come sopra, avendo determinato di fare l'annuale visita dal principio sino alla fine dell' Olonà, ad effetto di riconoscere col divisato Fisco, e levare tutte le innovazioni, ed abusi, e per ridurre il fiume alla forma dell N.C. fece avvisati col suo "Editto" pubblicato a Varese, Biumo Inferiore e Superiore, Malnate, ed altri luoghi confinanti alla lunga d' esso fiume, tutti gli interessati, che si sarebbe incominciata tale visita nei giorni di 27 e proseguita di giorno in giorno, sino a questa Città, acciocchè, durante la medesima, ciascuno si ritrovasse, alli rispettivi luoghi, sopra i quali pretendevano aver Ragioni, per ivi allegarvi vedere e sentire, quanto egli volesse eseguire per la riforma e modellazione.

Terminata la Sua visita, assistita dal Giudice Commissario, dal Cancelliere e dai campari del fiume, e riferiti all'Ecc.mo Tribunale, dallo stesso Ministro Conservatore degli errori e degli abusi ritrovati nell'atto della medesima, discussi seriamente l'affare nel giorno 22 giugno dello stesso anno, così fu deciso:

"Senatus, censuit omnes buccas, in detto Flumine existentes reducendas ad formam prescriptione in Ordinazione per Magn. olim Sen.re MONTIUS, die 15 maggio 1575. Soratores autem quos vocant fieri debere ad formam N.C. profundos, et in eis nullo pacto impedimenta nulla possupone ad extratundas acuos Clusas Molinendorum reducendas ad formam praescriptam ex N.C.: Portas molendinorum, qua vocant uschiere patentes esse debere ad formam N.C.; Palos, et alia quaecunque impedimenta posita in ip-

sum Flumine tolto debere termine, quindicem dierum sub penae scutorum 25 pro singulo inobbediente, Fontas praeterea purgaru debent: Quesum quae autem utentes aquis dictis Fluminis, sis uti debere ad formam traditu N. C. et postach fidejubere prout et ipsu N.C. cavetur; Aqueductus quo vocant RIALI, re-duc itidem debere ad formam traditam a N. C., et CAVO fieri, per ques ad suum locus aque revertantur.

Demus eos omnse, et qui et Privilegio alique pretendunt sibi licere uti aqui dicti Fluminis contra forma dictarum Constitut. termine 15 dierum quaecunque jura sua producere debere in manibus detti Magn.ci Conserv.re qui, instructo Processu, ad Senatum referunt, ut tandem aliquando introducti abusus funditus tolli possint; hec omnia autem publico Edicto promulgata esse, et omnibus innestecat, et Utentes certi sint ipsium Magn.um Cons.rem ex mente Senatus ubi inipse termine 15 dierum predicta adamussim non exequatur, dempta purgatione Fontius inobbediantium expensis omnia esse exeutum"

Firmato: Marchesiones & ---

L'anno 1607 il 12 luglio, essendo stata approvata dal Senato la "grida" generale in conformità alla riferita "sentenza" e del disposto delle N. C. colla specificazione delle nuove misure prescritte a tutte le bocche e bocchelli della precisata ordinazione del 14 maggio 1575, fu questa parimente pubblicata a Varese, ed in tutte le altre terre adiacenti al Fiume, sino a questa Città, per il totale di lei adempimento e riforma ordinato dal Governo e dal Senato.

Avevano ricorso all'Ecc.mo Tribunale, ed ottenute le lettere supersessorie sino a che non fossero esaminati, prima di fare la relazione della visita al Senato, li loro Titoli, dirette al prefato Conservatore ed al Giudice Commissario, et Ingegnere Lucretia (Lucraia) LAMPUGNANA, e li Conti Marco e fratelli DAL VERME, di lei nipoti, figli ed eredi di Ottavia LAMPUGNANA, e con essi Prospero, Signore di TRECATE, e fratelli LAMPUGNANI, alla comparizione fatta il 23 agosto dello stesso anno davanti lo stesso Ministro contraddetto al disposto in dette "gride generali", nelli caopitoli riguardanti l'uso limitato delle acque e la segnalazione delle loro Bocche, pretendendo con solenni proteste che a tenore dell'istromento, e dichiarazione, rogato dal fu Lazzaro di CAIRATE l'8 agosto 1468 e della "Sentenza DUCALE" del 22 novembre 1493, autorizzata dal parere del Senato Secreto, non si potesse alterare l'uso continuo sì di giorno, come di notte, per le loro bocche all'irigazione delle loro Terre, Prati, né altresì le So(g)lie delle medesime, state già collaudateci detti prati, nonostante la predetta "ordinazione" dell'enunciato Conservatore MONTE, chiedendone l'edizione in forma autentica per dedurre le loro ragioni in contrario in udienza di Avvocati, e di doversi mantenere nel possesso, ed uso delle acque del Fiume delle loro dette bocche, negli stato e grado, come allora si ritrovavano e quindi :

Lo stesso anno il 30 agosto, seguì la memorabile SENTENZA come segue:

8

"Fatto verbo in Senati Ecc.mo Mediolani, per Magn.cus Senatorem Conte d. Ludovico TAVERNA, Conservatore F. O. de litteris die 27 ejdem mensis ad sedatis ad preces Lucretia LAMPUGNANA, et Consortium petentium, nihil rinnovari circa Buccarum reformationem quos habent in d° Flumine, et, lectis ipsiis precibus, et licteris, ac proclamata ipsius Magn.ci Cons.ris, sî allo Magn.ci q.dam Senatoris MONTII, pariter ejusdem Fluminis Cons.ris, anni 1575, ambolus mandato e jusdem Ordinis promulgatis lectaque etiam declaratione diei 8 agosto 1468, factam per Johannem PETRUM de SESTO, delegatum a Ducibus Mediolani tradita per ipsomet LAMPUGNANOS qua collauradantur bocca PRATA, et Soratores dictorum Lampugnatorum communis Mediolani, nec non allegataper eordem Sententia DUCIS MEDIOLANI, diei 22 settembre 1493, qua illis conceditur Jus irrigandi eorum Prata, et Terrae singulis diebus, et horis, juxta forman modulationum superinda factorum, lectis quoque statuis in materia buccarum Flumine Olonae e N.C.

Censuit Senatus persistedum esse in jam ordinatuis ratione, aptationis Buccarum dicti Fluminis, pout in proclamata continetur, que vero ad usum aquarum singulis diebus, et horis juxta forma narrata sententia ad forman Ordinationis, jam facta, referente ipso Conservatore TAVERNA ed Edicti superinde mandato ejusdem orddinis publicati"

Firmatus BELLARIUS

Nel termine statuito della suaccennata "grida generale" fecero le rispettive loro comparizioni del giorno 27 antecedente luglio, Nicolò CASTIGLIONE, Giovanni Giacomo BIANCHI Causidico Colleggiato, come procuratore del dott. Coll.to e Cavaliere Pontificio Giovanni Pietro BIUMO, e, con altra del g. 30 steso mese, Giovanni Battista CASTIGLIONE. come procuratore di Tommaso e Pietro Antonio - fratelli DRALLI, asserendo il primo mullità di detta "grida", né in quelle parti superiori potersi impedire l'uso delle "acque dei Padroni", dei Fonti, come tali fossero, perchè nascenti nei propri loro "beni", e da lui fatti purgare onde potessero servire in ogni modo a loro arbitrio, né la disposizione delle N.C. estendersi a quelle acque, né ivi l'OLONA avere il suo principio, ma soltanto al Pomnte di VEDANO, ove unendosi, tutte le acque, ricevevano in natural forma, e nome di Fiume Olona, appellandosi e protestando.

All'opposto il procuratore dei Fratelli DRALLI, dicendo che quantunque l'Olonà derivasse da diversi Fonti, nelle alture di FRASCHIROLO, per la maggior parte nascenti nei loro fondi, né mai essere state "Gride" et "Ordini" che abbiamo vietato, né impedito, che servire si potessero delle loro stesse acque ad uso dei loro Mulini, e Folle, et alla libera irrigazione delli loro Prati, "massime ritornando per natura della situazione dello stesso fiume, non potendosi divertire altrove per essere ristretto fra le colline laterali"

Non soffrire poi li MULINI e le FOLLE di aggravii, ai quali si vorrebbero sottoporsi dalle "Grida et Ordini", per essere di poco reddito, e, rispetto alli prati, essere nel qual possesso

libero di usare senza veruno impedimento delle acque del "Fiume", e da quello estrarre nel tempo dell'irrigazione, nonostante le gride e gli ordini, fatti e pubblicati, "avendo tal possesso, e consuetudine da tempo immemorabile", forza di Legge di Titolo abile, e di legittima concessione, e Privilegio anco Regali, e contro la stessa Regia Camera, e sopra i luoghi pubblici: Dovere anzi la detta CONSUETUDINE restar comprovata e comparire dalle visite per l'addietro fatte dai Signori Conservatori e dalli Libri e dalle scritture dell'Ufficio di facile conservazione, che anche altrimenti dell'opportunità, si sarebbe verificato, conchiudendo pertanto, et addimandando dichiararsi dette "gride" nulle, ed invalide a loro pregiudizio, né comprendere, et vincolare essi comparenti, come sopra, né poter contro di loro sortire alcun effetto per detti Molini, Folle, Prati, né essere tenuti ubbidire al disposto delle medesime, anzi doversi togliere, e revocare, salvo sempre in difetto la ragione di proseguire per l'appellazione.

Non omettendo il Ministro, tutto intento alla Conservazione del Fiume, li mezzi più pronti e conducenti alla stabilita riforma, spedì sotto il giorno 6 di ottobre al Cancelliere Provinciale Gio Batta PRANDONI, gli ordini qui descritti colla marginata "ordinazione e cioè :

"Avendo inteso, che alcuni contro la forma della "grida" pubblicata in materia sul Fiume Olona, circa la conciaturatione delle bocche, non hanno obbedito; però se né comanda, e Noi Giambattista PRANDONE, assistente alla modellazione delle bocche del F.O., che dobbiate, conforme alla suddetta "grida" fare spianare, e stoppare tutte le bocche di coloro, che né hanno preparato la materia per accordarle alla suddetta forma, con segnandole così stoppate alle "COMUNITA", nel territorio della quale si troveranno, acciò non vi sia in esse novità alcuna. Di più intimerete li "Precetti" a tutti li fittavoli e massari che hanno usato delle acque contro le dette "gride" a vedersi condannare nelle pene contenute in dette "gride".

Signat: Ludovico TAVERNA, Senat. e Conserv. d'Ol.

"Di più per tale effetto comanderete alli "COMUNI", et "UOMINI" sopra il territorio de quali si trovano dette Bocche, che diano uomini, et altro aggiunto per quanto sopra eseguire et questo sotto pene da scudi 100 (Cento) da essere applicati alla Regia Camera, e più all'arbitrio del Senato, d'essere pagati dagli utenti d'esse bocche".

La marginata annotazione è conseguente:

li, 13 ottobre 1607 -----

"Io Giovanni Battista PRANDONE per rispetto della pena in caso che avessi avuto da consegnare e dare in salvaguardia alcune bocche adesso, né feci parola con il Presidente del Senato, attesa l'assenza del sig. Conservatore, quale mi disse, che la detta "CONSEGNA" la dovessi fare alli Comuni, sotto la pena di scudi 500 (Cinquecento)".

Il 29 novembre seguente, Pavolo PESSINA di Malnate, citato ad allegare la causa, per non dev'esser condannato sì per l'abusiva contravvenzione delle acque del F. O., ritrovato il giove-

10

dì 16 novembre 1606, e denunciato dalli campari, come per non avere prestato sicurtà, prescritta dalle N. C., fece la sua comparizione avanti al Giudice Commissario, nella quale, dopo aver dedotto alcune eccezioni, e motivi, per cui instava d'essere assolto, né potersi molestare, mediante la comparizione, col pagamento di 12 e I/2 (dodici e mezzo) scudi, rispetto all'abusivo adauamento dei prati, e di scudi 5 (cinque), rapporto a la non data sicurtà negli atti, avendo accettato col pagamento delli detti, in tutto scudi 17 e mezzo, passò all'ordinazione liberatoria del detto PESSINA, presente ed accettante, dichiarando per le suddette colpe di non d'esser ulterirmente, molestarsi.

L'anno 1608, il dì 7 maggio, fu disposto ed affisso in verse parti la cedola per lo spurgo delle Fonti, e formazione di alcune Teste di sorgenti superiori ed inferiori al Ponte di VEDANO, cos' concepita :

"1608, il 7 maggio, mercoledì.

Avendosi d'ordine del Molto Ill.mo Conte Ludovico TAVERNA, Regio Ducal Senatore e Conser.re d'Ol., in conformità all "Ordinazione" dell'Ecc.mo Senato a spese degli utenti delle acque, e delli possessori dei Prati e Mulini, che sono sopra detto Fiume da spazzare le Fontane, che scorrono in detto Fiume, con farvi alcune Teste, ed in particolare al di sopra del Ponte di VEDANO, vicino al mulino del signor Nicolò CASTIGLIONI; al disotto del Ponte di Vedano, vicino al Molino del sig. Francesco CASTIGLIONI, et finalmente al disotto di BIUMO, vicino al Molino di Antonio FRASCONE, et Costa di sopra a FAGNANO, ed in tutto conforme alli capitoli, che sono presso l'infrascritto Cancelliere. Però per parte del sig. Conservatore, così istando li signori Prospero FALLARATO, Francesco FAGNANO, et Aluigi LAMPUGNANO, tutti e tre li Sindici d'essi Utenti del F.O., si dà notizia a qualunque persona che sendosi che aspiri a detta impresa, compaia nel termine di giorni otto a far oblazione, che si delibererà detta impresa a chi si troverà aver fatto miglior condizione a benefeicio d'essi Utenti.

Sott.to: Johannes Bapta PRANDONES - Not. e Cancelliere

Venne pure contemporaneamente formato il "Quinternetto" collaspecifica descrizione di tutti, e singoli Possessori dei Mulini, edaltri edifici rotanti, et utenti dei Prati e dei Beni, irrigati dalle acque del F. O. dal luogo di Sant'AMBROGIO sopra VARESE, sino a FAGNANELLO, nei Corpi Santi di Porta VERCELLINA, contandosi allora : M U L I N I n. 118 (centodiciotto) con Rodigini n. 441 (quattrocentoquarantuno), et Pertiche 10.810 (diecimilaottocentodieci) e tavole 12 (dodici) di prati e beni irrigati con le acque del fiume Olona, contenuti e dimostrati ocularmente nell'enunciato "tipo" dall'Ingegner P° A° Barca, avvertendo che, fu regolata la tassa in tre "classi", e cioè :

- La prima; dal detto luogo di Sant'AMBROGIO, sopra Varese, sino a CASTIGLIONE : per ciascuna pertica di prato a ragione di soldi 3 (tre); per ciascuna Ruota di MOLINO, FOLLE Lire 3 (tre).
- La sec.a: da CASTIGLIONE sino a RO' : per ciascuna pertica di prato in regola di soldi 6 (sei); per ogni

11

Ruota, come sopra Lire 2 (due).

- La terza: da RO' sino alla fine:

Perogni pertica di prato, soldi 4 (quattro) e denari 6 (sei); e per ogni Ruota, c.s. Lire (una) e soldi 10 (dieci).

Cosicchè tutti e tre le TASSE, unite insieme venivano a rilevare la somma di Lire 3.809 (tremilaottocentonove) e soldi 4.

L' anno 1609, d'ordine del sig. Giudice Commissario, ed a istanza del Regio Fisco, furono trasmessi i rispettivi precetti ad allegare la causa perchè non dovessero essere condannati nelle pene delle N. C., degli Ordini e delle Gride, agli :

- Ambrogio GOTTARDO di BIGIOGGERO - Fittabile di Luigi Bigioggero
- Pavolo MAFFIO da GURONE
- Luigi CONCONE da MALNATE
- Badino NOSETTO d° Jeno da MALNATE
- Ambrogio PESSINA da MALNATE
- Gio Angelo VANETTI da MALNATE
- Matteo CONCONE pure da MALNATE.

per essere ritrovati l'ultimo mediante chiusa traversante il letto del Fiume, estrarre acque all'inaffiamento di un prato, e gli altri prenommati, scannate le rive d'Olonza, introdurre le acquesopra i rispettivi loro beni, e Prati.

Intimati in seguiti li parentori :

- Pavolo MAFFIO nella comparizione del 18 luglio, stesso anno, addimandando il processo per fare le sue difese
- Ambrogio GOTTARDO, nella comparizione del giorno successivo, addetti i motivi per escludere l'oggetto della contravvenzione, fece istanza di essere ammesso alla composizione, che ottenne, e fu da detto Giudice e Commissario ARAMOJA, con sua ordinazione liberato.

Vennero rinnovati li parentori ed intimato alli suddetti altri contravventori, sino all'ordinazione condannatoria, come di seguito si appunterà contro i contumaci.

Statuito per ordine del prefato Conte Conservatore a istanza delli Nobili Sindici e Procuratori degli Utenti del F.O. il termine di giorni 6 (sei) nell'avviso del giornofebbraio 1609, pagarenelle mani del Cancelliere PRANDONE, la somma di ciascun utente, rispettivamente tassata nel suaccennato riparto per le S p e s e dello S p u r g o delle F o n t i, formazione di nuove Teste, e Visita Senatoria, come sopra, il predetto dott. Coll.to Pontificicio Giovan Pietro BIUMO, anche per gli ALTRI UTENTI SUPERIORI al PONTE di VEDANO. fece intimare a li Nobili Sindici e Procuratori d'Olonza avviso del giorno 29 marzo a vedersi contraddire e proporre eccezioni, contro il suddetto termine, ma poi, non ostante il contraddetto, ed opposto nelle serieose sue eccezioni, fece il deposito, di cui se ne farà menzione nell'anno seguente.

Margarita PUSTERLA (che aveva beni nel territ. di Gorla Maggiore, in mulini - nota L.C.), citata collo stesso termine a

soddisfare la somma tassatale, con comparizione del 23 marzo giustificò il suo disobbligo, indicando aver essa venduti a tale Veronica BIUMI, madre e tutrice e curatrice di Hippolito FROTTA, ed a di Lui nome nel borgo di Varese, li Mulini, li beni, che essa comparente aveva in quelle parti; onde contro gli detti FROTTA compratori, e possessori di diversi beni doversi dirigere la molestia, senza più arrecare alla comparente per la quale Zanotto PUSTERLA, di Lei procuratore, protestò non volersi servire delle Acque d'Olona, ed in allora rinunciò ad ogni ragione, che detta Margarita PUSTERLA aveva e poteva avere.

Antonio PRATA, nella comparizione fatta avanti al dott. Ippolito BIANCHI, Sindicatore del Giudice e Commissario, il 13 gennaio 1609, in difesa di Laura PRATA, vedova del fu Gabriele ORRIGONE, denunciata per aver abusato delle acqua del Fiume, dedotte varie eccezioni, e prodotto negli atti un attestato datato 20 dicembre 1609, fatto dal Parroco, dal Sindaco e Console e da altre persone di BIUMO inferiore, con il rispettivo loro giuramento, di non aver detta Laura, bocca sul fiume, né possedere prati in detto luogo, e nemmeno in viciinanza dei Fratelli DRALLI (mulino), dimandò di lasciar in pace la suddetta Laura PRATA ved. ORIGONE, e non la più molestare.

Dal sopradetto anno 1564, proseguirono gli atti tra i Sindici della Città e del Fiume, e diversi Utenti molestati, che produssero il loro TITOLI e PRIVILEGI, per l'una del Regio Fisco, non notificante, e per l'altra parte proposti da questo alli detti Titoli e Privilegi ad esclusione dell'IMMEMORABILE POSSESSO, assai forti eccezioni, sino all'anno 1600 in cui (neglettasi alquanto, per la renitenza di alcuni utenti al concorso delle spese per la lite) la Difesa della CAUSA COMUNE, e replicatisi ad istanza del Fisco e del Notificante li perentori, passò finalmente il Magistrato Straordinarioil

13 febbraio , alla seguente decisione:

"ORDINAVIT et Ordinavit, ac declaravit e declarat, ipsos omnes Utentes Fliminis Olonae, excludendos esse, et eorum Boccas Abturantes, prout et nunc salve ut infra prefatus illustr.mi Mag.tus ILLOS OMNES excludit, reservata tamen sibi facultate cognoscendi, et decidentis super jutibus eorum, que jura sua produterunt, ut supra, e non aliter & -----

Per esecuzione della medesima, molte bocche furono otturate, le altre, aperte mediante sigurtà, onde risvegliatisi tutti gli utenti interposero, la revisione avanti al CONSIGLIO SECRETO e, quella pendente con la partecipazione del Ministro Conservatore, trattarono con il Regio Fisco, il disimpegno della L I T E , a quest'effetto la maggior parte di loro mediante un chrografo da essi sottoscritto, elegettero quattro di numero de li Nobili Sindici del F.O., a fare l'offerta della composizione e conmsentanee incombenze, e né supplicarono, ed ottennero dal SENATO Ecc.mo l'opportuna dispensa, in data 3 dicembre 1609, e riportato a loro ricorso DECRETO GOVERNATIVO del 22 marzo 1610,

di delegazione del Magn.co Presidente POLO, a proporre al Tribunale, e concludere la

T R A N S A Z I O N E

fu la medesima concordata colla rinuncia dell'uso delle Acque del Fiume, e transazione delle RAGIONI della REGIA CAMERA e dal REGIO FISCO

a F A V O R E degli U T E N T I

mediante il pagamento di Scudi 6.000 (seimila) nella R. Tesoreria Generale "salve però sempre le disposizioni delle N. C., alle quali non s'intendesse derogare, fuorchè per rispetto allo stesso uso semplicemente, e colla riserva del conseguimento delle annate".

In questi termini si diede fine ad una lunga LITE FISCALE colla collaborazione dell'istrumento, ricevuto dal Notaio generale dott. Giuseppe GRASSI, in data 4 maggio dello stesso anno 1610.